



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 13 febbraio 2025

02/2025

Delibera n° 4

OGGETTO: applicazione di quanto previsto all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e del Decreto Delegato 30 ottobre 2023 n.153.

La Commissione per il Lavoro,

visto quanto previsto all'art. 15, comma 1, lett. b), della Legge n.164/2022 il quale stabilisce il passaggio diretto dei dipendenti tra operatori economici di diritto sammarinese nel caso in cui "avvenga all'interno di un gruppo di imprese così come definite dall'ordinamento a condizione che il Contratto Collettivo applicato, la mansione e la retribuzione del lavoratore siano i medesimi, che venga mantenuto ogni diritto acquisito, trattamento di miglior favore, ferme restando le eventuali condizioni ostative previste per l'avvio di un rapporto di lavoro subordinato. Sono esclusi i passaggi di personale da associazioni, fondazioni e cooperative";

definisce che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lett. b), per "passaggio diretto tra gruppo di imprese" si intende:

- 1) il passaggio dei dipendenti ad una nuova impresa nella quale il precedente datore di lavoro abbia mantenuto almeno il 51% delle quote della nuova società, ovvero il passaggio dei dipendenti ad una nuova impresa costituita con il coniuge o con il parente di 1° grado;
- 2) il passaggio dei dipendenti da impresa individuale trasformata in società nella quale il precedente datore di lavoro abbia almeno il 51% delle quote della nuova società;
- 3) il passaggio dei dipendenti tra società soggette a fusione per incorporazione.

Nei casi sopraelencati la comunicazione di passaggio diretto dovrà contenere oltre a tutti gli elementi previsti dalla Legge, anche la data del passaggio presso la nuova impresa, i nominativi dei lavoratori, Cod. ISS, RP della mansione, livello, date di avvio e scadenza del contratto di lavoro ed andrà inviata all'Ufficio ULPA già firmata da tutte le parti coinvolte (imprese e lavoratori) per l'iter di registrazione.

Si stabilisce, inoltre, che analogamente a quanto sopra, ai fini del Decreto Delegato n.153/2023, si possano considerare imprese appartenenti allo "stesso gruppo di imprese" o infragruppo quegli operatori economici in cui la persona fisica o quella giuridica detengano almeno il 51% dell'altra o delle altre società.

La presente Delibera della Commissione per il Lavoro sostituisce integralmente la precedente Delibera n.1 dell'11 gennaio 2024.

